

ALLEGATO "A"

AMPLIAMENTO DI CENTRO AZIENDALE ESISTENTE, CON REALIZZAZIONE DI NUOVE PORCILAIE E VASCA DI STOCCAGGIO EFFLUENTI

Comune: RIVA PRESSO CHIERI

**Presentato per la fase di Valutazione ex. artt. 12 e 13
Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.**

**PRESCRIZIONI PER LA MITIGAZIONE, COMPENSAZIONE
E/O MONITORAGGIO DEGLI IMPATTI**

**Proponente:
SOCIETA' AGRICOLA RONCO F.LLI S.S.**

L'espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale dovrà essere subordinata al rispetto integrale, da parte della Società Agricola Ronco Fratelli S.S. , delle seguenti prescrizioni per la mitigazione, compensazione e/o monitoraggio degli impatti:

Prescrizioni per la realizzazione dell'opera:

In fase di costruzione

1. Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo e compreso quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale.
2. In fase esecutiva dovranno essere effettuate opportune indagini in campo per verificare, oltre la capacità portante dei terreni, le considerazioni esposte nella relazione geologica-tecnica sulla reale soggiacenza della falda nell'area oggetto dell'intervento.
3. Gli interventi di sistemazione a verde dovranno essere realizzati a partire dalla prima stagione utile e dovranno essere realizzati con la messa a dimora delle specie a progetto prevedendo l'utilizzo di esemplari arbustivi/arborei di dimensioni adeguate, in modo che l'effetto voluto sia immediatamente percepibile.
4. Si ribadisce che dovrà essere data la precedenza alla costruzione della porcilaia n. 5 in modo da poter ottemperare al ciclo riproduttivo delle scrofe con la realizzazione prima possibile della disponibilità di superficie adeguata alla stabulazione delle scrofe in box multipli.

In fase di esercizio

5. L'esercizio è condizionata al non superamento della consistenza dell'allevamento riportata nella tabella seguente. Per scrofette in produzione si intendono le scrofette dopo la prima fecondazione.

Fase di allevamento	Consistenza potenziale (numero di animali contemporaneamente presenti in allevamento)
Scrofette per rimonta in fase di accrescimento	960
Numero di scrofe e scrofette in produzione	2400
Verri	19

6. La stalla indicata nelle planimetrie allegate all'istanza come "Stalla di quarantena", a seguito dell'ampliamento potrà essere destinata esclusivamente a infermeria per gli animali.
7. Dovranno essere utilizzate per la stabulazione degli animali, qualora non esistano impedimenti legati alla gestione sanitaria o al benessere animale, i posti gabbia gestazione delle porcilaie 2 e 4, dove è presente una tecnica di stabulazione considerata BAT, e non quelle della porcilaia 1, dove la tecnica di stabulazione non è BAT.
8. Prevedere sempre il rispetto della normativa in materia di protezione dei suini in allevamento, con particolare riferimento agli spazi minimi garantiti.
9. La copertura con crosta naturale dovrà essere sempre garantita anche per la nuove vasca di

stoccaggio in progetto; nel caso in cui non sia garantita la copertura della crosta naturale con le stesse caratteristiche di uniformità di consistenza e distribuzione su tutta la vasca, il proponente dovrà adottare un altro sistema di copertura tra quelli compresi tra le BAT.

10. La nuova vasca dovrà avere valvole di sicurezza su ogni bocca di carico e scarico.
11. Il punto di immissione del liquame deve essere posizionato alla base della vasca.
12. Adottare tutti gli intendimenti tecnici e gestionali necessari al fine di evitare emissioni diffuse ed esalazioni di odori sgradevoli sia in fase di stabulazione e stoccaggio sia in fase di spandimento.
13. L'omogeneizzazione del liquame deve solo essere effettuata prima del prelievo per gli spandimenti.
14. Fatto salvo il rispetto del tempo di stoccaggio minimo richiesto dal Regolamento 10/R/2007, occorre garantire sempre la corretta gestione del liquame prevedendo un sistema di gestione e di stoccaggio finale funzionale all'autodisinfezione ed alla stabilizzazione del liquame per cui occorre prevedere che, per un periodo di almeno 40/50 giorni nel liquame stoccato non venga aggiunto liquame fresco, in modo che i tempi di stabilizzazione minimi siano sempre garantiti.
15. La distribuzione deve avvenire su tutti i terreni mediante distribuzione superficiale a bande rasoterra con interrimento immediato o con tecniche che garantiscano una riduzione delle emissioni in atmosfera equivalente o superiore.
16. Pianificare in fase di spandimento la distribuzione degli effluenti zootecnici in funzione del fabbisogno fisiologico delle colture locali e delle epoche idonee (ovvero quando maggiore è l'efficienza dell'azoto in relazione alle colture praticate nei terreni autorizzati allo spandimento) e la possibilità di effettuare le concimazioni nell'ambito della rotazione colturale aziendale secondo i dettami della corretta pratica agronomica.
17. Nel periodo autunnale, dopo la distribuzione degli effluenti, dovrebbe favorirsi la formazione di un inerbimento spontaneo ovvero la previsione di una coltura di cereali autunno vernini, cover crops, colture intercalari, di copertura, ecc...
18. Dovrà essere adeguatamente intensificata l'attività di controllo e manutenzione dei sistemi di abbattimento delle emissioni derivanti dal mangimificio.
19. Le immissioni di acque meteoriche dovranno rispettare quanto previsto dal citato regolamento Regionale 1/R/2006 e dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti che verranno prescritti in sede di AIA necessari ad evitare che si peggiori lo stato qualitativo del recettore in cui sono immesse tali acque.
20. Dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti finalizzati al corretto ed efficace mantenimento nel tempo delle essenze arboreo/arbustive della cortina di mascheramento a verde; a tal proposito si ritiene necessaria la redazione di un piano di manutenzione post operam che preveda un rapido ripristino delle eventuali fallanze.

Prescrizioni per il monitoraggio

21. Dovrà essere prevista una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione.

Adempimenti

22. La consistenza effettiva deve essere comunicata dall'impresa secondo le modalità stabilite dal Regolamento Regionale 10/R/2007 relativo alla gestione degli effluenti zootecnici.
23. Ai fini della verifica del rispetto della consistenza massima, il gestore deve riportare sul registro di

stalla le scrofette che dalla rimonta entrano nel ciclo riproduttivo, in modo che da registro vi sia evidenza del numero di capi riproduttori presenti in allevamento.

24. Comunicare all'Arpa-Dipartimento di Torino l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della l.r. 40/98.
25. Il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Deliberazione.